

Roma, 15/10/2014

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Violazioni legate alla TASI e possibili rimedi**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che, una volta passata la scadenza del 16.10.2014, è possibile regolarizzare eventuali violazioni in materia di Tasi. Attraverso il ravvedimento operoso o tramite l'auto-compensazione a dicembre, infatti, eventuali errori possono essere sanati.*

### **Omesso versamento della TASI**

In caso di **omesso o insufficiente versamento della Tasi** (come della Tari e dell'Imu), è possibile regolarizzare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso, ex art. 13, D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997, esteso alla Iuc dall'articolo 1, comma 695, della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

Una volta verificato che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente, deve effettuare il **versamento dell'imposta dovuta**, delle **sanzioni ridotte e dei relativi interessi legali**.

Gli interessi legali ammontano all'1% (dal 01.01.2014) su base annua e vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.

La **sanzione ordinaria del 30%**, con il ravvedimento operoso è ridotta:

- allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, per i primi 14 giorni di ritardo (ravvedimento sprint);
- al 3% dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo (ravvedimento breve);
- 3,75% dal trentunesimo giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione Tasi, relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo).

Tuttavia, la dottrina ritiene che per la Tasi siano applicabili le indicazioni fornite per l'Imu dal MEF con **Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012**, che ha autorizzato le autocompensazioni all'interno dello stesso anno d'imposta.

Dunque, se il contribuente ha effettuato erroneamente un **versamento in eccesso per l'acconto**, potrà recuperare a saldo: **ciò che conta è che l'importo totale dovuto nell'anno 2014 sia corretto**.

Se il contribuente ha invece **versato un importo inferiore**, il versamento a saldo della differenza lo protegge da eventuali future sanzioni ed interessi (risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-02955 dell'11 giugno 2014).

Ciò perché si rende applicabile l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa, data la situazione di incertezza normativa che caratterizza il versamento della prima rata della Tasi.

**In ogni caso, la decisione ultima di non applicare sanzioni è rimessa al Comune o è possibile esperire il ravvedimento operoso.**



Nota bene

**MINORE ACCONTO NON SANZIONATO, SE REGOLARIZZATO A DICEMBRE 2014** - Se il contribuente ha versato a giugno un acconto Tasi più alto di quello dovuto, può recuperare l'importo a saldo in auto-compensazione.

Egli potrà congruare la cifra a saldo, scomputando quanto già versato in eccesso, purché si versi l'importo complessivamente dovuto per l'anno.

L'eventuale integrazione a saldo, con quanto ancora dovuto in acconto, non dovrebbe comportare sanzioni, ma la scelta è del Comune.

## VIOLAZIONE

### **VERSAMENTO MINORE ACCONTO TASI 2014 (16.06.2014 o 16.10.2014)**

No applicazione di sanzioni, se il contribuente regolarizza la posizione entro il

### **VERSAMENTO TASI ANNUALE OMESSO**

Applicazione di sanzioni ordinarie (30%- 2% entro 14° giorno), se il contribuente regolarizza con **ravvedimento operoso**:

- sprint 0,2% - tasso 1%;
- breve 3% - tasso 1%;
- lungo 3,75% - tasso 1%.

## Il ravvedimento operoso

I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono il versamento della TASI, si vedranno applicata dal Comune accertatore, la **sanzione del 30%**. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a **1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti** (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

**Ravvedimento sprint** – Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo **0,2% per ogni giorno di ritardo**.

Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 dicembre 2014 del saldo (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4).

**Ravvedimento breve** - Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la **sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento**.

Va tenuto conto del fatto che l'art.1 del Decreto MEF del 12 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n.292 del 13 dicembre 2013, ha stabilito che il **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 C.c. **è fissato all'1% dal 01° gennaio 2014**.

Quindi al fine di regolarizzare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, vanno applicate due misure:

- **2,5%** fino al 31 dicembre 2013;
- **1%** dal 01° gennaio 2014.

TASSO DI INTERESSE LEGALE	
<b>FINO AL 31.12.13</b>	<b>2,5%</b>

**DAL 01.01.2014**
**1%**

**Ravvedimento lungo** - L'ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2014.

TERMINI RAVVEDIMENTO TASI		
TIPO RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA	INTERESSI
<b>SPRINT</b>	<b>0,2% PER GIORNO</b>	<b>1%</b>
<b>BREVE</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
<b>LUNGO</b>	<b>3,75%</b>	<b>1%</b>

### Imputazione del codice tributo errato

L'**utilizzo di codici tributo Tasi** errati, se l'importo complessivamente dovuto è stato versato, non dovrebbe comportare sanzioni per il contribuente; è sufficiente presentare una comunicazione al Comune.

L'articolo 15 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede l'applicazione di una sanzione qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto, che li esegue e per l'imputazione della somma versata.



Nota bene

La correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate dato che, come l'Imu, la Tasi è un tributo comunale.

Qualora, invece, il contribuente abbia per errore utilizzato il codice tributo Imu, ad esempio, il **3912 «Imu abitazione principale»**, anziché il **codice 3958 «Tasi abitazione principale»**, trattandosi di due imposte autonome, non è possibile procedere all'auto-compensazione a conguaglio, ma nasce il capo al contribuente il

diritto al rimborso. La sussistenza del credito dovrà essere accertata dal Comune, previa **presentazione di una domanda di rimborso**.

In generale, il rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto dal contribuente **entro cinque anni dal versamento**, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune dovrà poi effettuare il rimborso **entro 180 giorni dalla presentazione della domanda**.



Attenzione

Sono vietate le autocompensazioni tra Imu e Tasi.

### Imputazione del codice catastale errato

Qualora venga imputato un **codice catastale errato**, va fatta una distinzione a seconda del soggetto che ha commesso l'errore:

- se l'ha erroneamente indicato il contribuente;
- se l'ha erroneamente indicato l'intermediario.

Nel primo caso, si applica l'articolo 1, comma 722, della Legge di Stabilità 2014, secondo cui, in caso di versamento errato a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, questo deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente.

Nel secondo caso, invece, l'intermediario, su richiesta del contribuente, deve **richiedere l'annullamento del modello F24** che contiene l'errore e **rinviarlo con i dati corretti** (chiarimenti MEF in materia di Imu, Risoluzione n. 2/DF del 2012).

